



Azienda Trasporti di Messina

STATUTO

Approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale
n. **44 C** del **21 Maggio 1996**

Indice

TITOLO I	NATURA ED OGGETTO	Pag. 3
TITOLO II	ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DELL' A.T.M.	
Capo I	Consiglio di Amministrazione	Pag. 4
Capo II	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione	Pag. 9
Capo III	Il Direttore Generale	Pag. 10
TITOLO III	STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL' A.T.M.	Pag. 13
TITOLO IV	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Pag. 14
TITOLO V	REVISIONE ECONOMICA - FINANZIARIA	Pag. 19
TITOLO VI	NORME TRANSITORIE E FINALI	
Capo I	Scioglimento e liquidazione dell' A.T.M.	Pag. 22
Capo II	Scioglimento del Consiglio di Amministrazione	Pag. 23
Capo III	Norme transitorie	Pag. 24

TITOLO I

NATURA ED OGGETTO

Art. 1

L'Azienda Trasporti di Messina (A.T.M.) ente strumentale del Comune di Messina è disciplinata dalle norme del presente Statuto e dai regolamenti attuativi da esso previsti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

L'Azienda Trasporti di Messina (A.T.M.) è ente dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale secondo le regole ed i limiti indicati dal presente Statuto.

Art. 2

L'Azienda Trasporti di Messina (A.T.M.) ha la finalità di garantire ogni forma di mobilità e modalità di trasporto dei cittadini nell'ambito del territorio del Comune di Messina e fra questo ed i Comuni vicini.

A tal fine, è oggetto dell'Azienda Trasporti di Messina (A.T.M.):

- a) l'impianto e l'esercizio dei pubblici trasporti, sia urbani che extraurbani, nel territorio del Comune di Messina;
- b) il collegamento, mediante pubblici trasporti, del Comune di Messina con il territorio di Comuni vicini;
- c) l'impianto e la gestione di tutte le strutture mobili e fisse destinate al raggiungimento dei fini di cui alle lett. a) e b).
- d) la costruzione e la gestione dei parcheggi pubblici, e delle strutture connesse, gratuiti ed a pagamento;
- e) la gestione del servizio, in collaborazione con i Corpi dei VV.UU. con le altre Forze Pubbliche nonché con tutte le istituzioni municipali, di rimozione e custodia degli autoveicoli in divieto della sosta e/o abbandonate;
- f) l'esercizio di attività in settori complementari o affini a quella indicati nelle lettere superiori, quali realizzazione, manutenzione gestione della rete semaforica e segnalazione stradale;
- g) gestione autoparchi per autovetture e autoveicoli in genere pubblici e privati;
- h) servizio officina per autovetture e autoveicoli in genere pubblici e privati;
- i) l'A.T.M. può partecipare a Società per azioni a capitale pubblico per lo svolgimento di attività comunque connesse alla mobilità urbana e alla gestione dei parcheggi.

* Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 29/C del 29/03/2004.

TITOLO II

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA

Capo I

Consiglio di Amministrazione

Art. 3

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, compreso il Presidente, oltre a due membri supplenti.

Il Sindaco, in conformità con lo Statuto comunale e con il vigente regolamento relativo alle nomine, designa, con provvedimento motivato, il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione, indicando le specifiche esperienze e competenze tecniche, amministrative, professionali e gestionali dei singoli componenti. Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica **cinque anni** e sono rieleggibili.

I membri supplenti partecipano alle sedute del Consiglio, ma votano soltanto in assenza dei membri effettivi.

La partecipazione dei membri supplenti alle votazioni è determinata dall'anzianità. Questa è regolata dalla data di elezione. Fra membri eletti contemporaneamente, si hanno per anziani, coloro che sono stati graduati prima nel provvedimento sindacale di nomina.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carico fino all'insediamento dei loro successori che deve aver luogo non oltre quarantacinque giorni dopo l'insediamento del Sindaco a seguito di nuove elezioni.

* Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 29/C del 29/03/2004.

Art. 4

I componenti del Consiglio devono essere scelti dal Sindaco al di fuori dal Consiglio Comunale e dalla Giunta, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa documentata con apposito curriculum, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

Art. 5

Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con l'Azienda, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o

comunque connesse ai servizi dell'Azienda Trasporti di Messina, i consiglieri ed i presidenti circoscrizionali, i revisori dei conti comunali, i dipendenti del Comune o di altri Enti o aziende speciali comunali.

Art. 6

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica quando si verificano le incompatibilità previste dall'art. 5 del presente Statuto.

I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. L'interessato può presentare ricorso al Sindaco che decide definitivamente.

Art. 7

Il Sindaco provvede alle surrogazioni dei consiglieri comunque cessati dalla carica non appena si siano verificate le vacanze. A tale scopo il Presidente dell'Azienda ha l'obbligo di comunicare al Sindaco le vacanze stesse entro dieci giorni da quello in cui si sono verificate o sono venute a sua conoscenza.

Art. 8

I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano consiglieri, anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Analogamente, qualora venga sostituito l'intero Consiglio di Amministrazione, lo stesso resta in carica limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbe rimasto in carica il precedente.

Art. 9

Il Commissario straordinario del Comune, nominato in sostituzione del Sindaco, qualora lo ritenga necessario, scioglie il Consiglio di Amministrazione e nomina una Commissione, composta di tre membri aventi i requisiti per la nomina a componente il Consiglio di Amministrazione. Il decreto di nomina della Commissione commissariale indica chi fra i tre membri assume anche la carica di Commissario speciale.

La Commissione commissariale ed il Commissario speciale possono adottare soltanto gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili ed urgenti. Durano in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Al Commissario speciale spettano le indennità previste per il Presidente. Agli altri membri della Commissione commissariale spettano le indennità previste per i Consiglieri di Amministrazione.

* Annullato dal Co.Re.Co. Centrale con decisione n. 8750/8082 del 20-6-1996.

Art. 9 bis*

In caso di emergenza ambientale determinatesi nel settore traffico e/o nel settore trasporto pubblico locale, il Sindaco - Commissario Delegato - può nominare un Commissario Straordinario che eserciterà tutte le competenze del Consiglio di Amministrazione. Lo stesso contemporaneamente verrà dichiarato decaduto.

La nomina avrà durata pari allo stato di emergenza dichiarata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con propria Ordinanza.

* come stabilito dalla Disposizione n. 3 del 19.02.2009 del Sindaco del Comune di Messina Commissario Delegato O.P.C.M. n. 3721 del 19 Dicembre 2008.

Art. 10

La qualità di componente del Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano o si accertano le cause di ineleggibilità a consigliere comunale o le incompatibilità previste dall'art. 6 del presente Statuto.

La decadenza in tali casi è dichiarata dal Sindaco, anche su proposta di qualunque cittadino elettore.

La proposta di decadenza deve in ogni caso essere notificata all'interessato a mezzo del messo comunale o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della deliberazione del Sindaco. Entro il termine di cui sopra, l'interessato può far pervenire proprie deduzioni al Sindaco.

Le dimissioni volontarie dei Consiglieri devono essere accettate dal Consiglio di Amministrazione stesso che può respingerle con deliberazione motivata da adottarsi nella prima seduta utile e comunque non oltre dieci giorni. Qualora vengano reiterate dall'interessato, operano di diritto e non necessitano di ulteriore accettazione o presa d'atto.

Le dimissioni del Presidente devono essere indirizzate al Sindaco che può respingerle con decreto motivato e comunicate al Consiglio di Amministrazione. Qualora vengano reiterate dall'interessato, operano di diritto, ed il Sindaco deve prenderne atto con apposito decreto.

* Commi 4 e 5 art. 10 - Annullati dal Co.Re.Co. Centrale con decisione n. 8750/8082 del 20-6-1996.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione - fatte salve le competenze specificamente attribuite al Presidente ed al Direttore - può adottare tutti i provvedimenti necessari per il raggiungimento dei fini aziendali, in attuazione degli indirizzi e delle direttive formulate dal Consiglio Comunale. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

a) delibera il piano programma, il bilancio pluriennale

- b) delibera il bilancio preventivo economico annuale ed il conto consuntivo dell'Azienda;
- c) delibera, salve le funzioni del Direttore, sull'organizzazione dell'Azienda e sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- d) delibera le spese ed approva i contratti;
- e) approva i capitolati;
- f) delibera i regolamenti previsti dallo Statuto;
- g) delibera sulla assunzione di mutui o di prestiti di qualsiasi natura e su altre operazioni finanziarie;
- h) propone al Sindaco i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fornitura dei servizi;
- i) delibera la partecipazione ad enti, consorzi, società ovvero la costituzione di enti, consorzi e società, nonché le relative modifiche statutarie riguardanti l'oggetto, il capitale sociale, gli organi;
- j) delibera l'acquisto o la cessione di beni immobili o di diritti sugli stessi;
- l) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
- m) delibera le convenzioni con gli enti locali che comportano estensione totale o parziale del servizio al di fuori del territorio del comune.
- n) delibera ogni altro provvedimento di competenza dell'azienda, per il quale lo statuto o i regolamenti non prevedano espressa attribuzione ad altro organo.

Nel limite delle proprie attribuzioni, il Consiglio può affidare specifici incarichi ai suoi componenti o al Direttore.

Gli atti indicati alle superiori lett. a-f-h-i-l-m sono comunicati, entro quindici giorni nel testo integrale dalla loro adozione, nel testo integrale, al Consiglio Comunale ai fini della loro approvazione.

Se il Consiglio Comunale non formula osservazioni entro **novanta giorni** dal ricevimento, tali atti dovranno intendersi approvati e saranno pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge per le delibere consiliari. Delle altre deliberazioni il Consiglio di Amministrazione comunica al Comune entro il termine di quindici giorni un estratto, contenente la parte dispositiva che sarà pubblicato con le modalità indicate al comma precedente.

In caso di grave danno per l'Azienda, il Consiglio di Amministrazione può dichiarare immediatamente esecutive le deliberazioni indicate alle superiori lettere a-e-f-h-i-l sotto la propria responsabilità e con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri assegnati.

* Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 65/C del 19/12/2003.

Art. 12

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali

abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

Art. 13

I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, salvo ricorso dell'interessato al Sindaco, che decide definitivamente.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche su richiesta di due componenti o dal Direttore dell'Azienda.

In prima convocazione le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica, compreso il Presidente, e in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, è richiesta la presenza di tre componenti, compreso il Presidente.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche; ad esse interviene il Direttore con voto consultivo.

Art. 15

I processi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Direttore o da un dipendente, con funzioni di Segretario.

In mancanza del Direttore o del Segretario i verbali sono redatti dal più giovane dei membri del Consiglio. Tali verbali, trascritti in apposito registro, sono firmati dal Presidente e da chi ha esercitato le funzioni di Segretario.

Dei verbali delle deliberazioni non soggette a pubblicazione non può essere rilasciata copia, consentita lettura o riferito il contenuto senza espressa autorizzazione del Presidente, conformemente a quanto disposto dalla L.r. 30 aprile 1991, n. 10.

Delle sedute del Consiglio di Amministrazione viene data preventiva comunicazione con invio dell'O.G. dettagliato al Sindaco e al Presidente del Consiglio.

Capo II

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 16

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) rappresenta il Consiglio stesso nei rapporti con gli Enti locali, con le Autorità statali e con i terzi;
- b) convoca il Consiglio, stabilendo l'ordine del giorno, mediante avviso di raccomandata, da recapitarsi a mano a cura del personale dell'azienda o a mezzo del servizio postale, almeno tre giorni prima della riunione, ovvero a mezzo telegramma in caso di urgenza;
- c) firma gli ordinativi di pagamento, la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;
- e) vigila sull'andamento dell'Azienda e sull'operato del Direttore;
- f) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
- g) adotta, in caso di necessità e di urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva.

Art. 17

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione delega un consigliere a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Qualora sia assente od impedito anche il Consigliere delegato, fa le veci del Presidente, il Consigliere più anziano d'età.

Il Presidente può delegare la firma degli atti di cui alla lettera c) del precedente art. 16 ad uno o più consiglieri dandone comunicazione al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.

Le deleghe devono, in ogni caso, essere conferite per iscritto e possono essere revocate in qualunque momento senza obbligo di motivazione; di esse e della loro revoca viene data notizia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 18

Al Presidente, ai Consiglieri di Amministrazione ed ai Sindaci è corrisposta un'indennità secondo quanto disposto dall'art. 7, L. 27 dicembre 1985, n. 186, come recepito in Sicilia con L.r. 24 giugno 1986, n. 31.

I relativi provvedimenti sono adottati dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle dimensioni economiche, finanziarie, organizzative e produttive dell'Azienda.

Le indennità suddette sono a carico dell'Azienda.

Capo III

Il Direttore Generale

Art. 19

La Direzione e la responsabilità gestionale dell'Azienda sono affidate al Direttore Generale, nominato a seguito di pubblico concorso, bandito dal Consiglio di Amministrazione con l'intervento di almeno quattro Commissari oltre al Presidente.

Egli è nominato a contratto per il termine di anni tre e può essere riconfermato così come previsto dal successivo art. 22.

Il concorso pubblico, di cui all'art. 4 secondo comma, T.U. 15 ottobre 1925 n. 2578, la nomina del Direttore dell'Azienda, è bandito in conformità di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il bando di concorso è affisso all'Albo Pretorio del Comune ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

Il concorso va espletato secondo le modalità previste dalla normativa vigente per i pubblici concorsi.

Per la nomina a Direttore Generale sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) aver prestato servizio per almeno cinque anni in qualità di funzionario direttivo di amministrazioni pubbliche o private;
- b) laurea in ingegneria civile o meccanica ed abilitazione all'esercizio professionale, oppure in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.
- c) non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione previsti dalle legge per l'assunzione ad impieghi presso le amministrazioni comunali.

Art. 20

Il Direttore Generale:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Azienda;
- b) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) formula proposte al Consiglio di Amministrazione nelle materie di cui all'art. 11;
- d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;
- e) rappresenta l'Azienda in giudizio, con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando la lite non riguarda la riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'Azienda stessa;
- f) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal Consiglio di amministrazione, dal D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 e dal presente statuto.

Art. 21

Per l'esplicazione delle attribuzioni di cui al precedente art. 20 spetta al Direttore Generale:

- a) dirigere il personale dell'Azienda;
- b) adottare i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
- c) decidere le misure disciplinari inferiori alla sospensione, e nei casi d'urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale, fermo restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- d) formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati del personale;
- e) presiedere alle aste ed alle licitazioni private;
- f) stipulare i contratti, con possibilità di delegare tale funzione a dirigenti dell'Azienda;
- g) provvedere agli acquisti in economia ed all'ordinario funzionamento dell'Azienda nei casi ed entro i limiti previsti dagli articoli 58 e seguenti del presente statuto;
- h) controfirmare gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- i) firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- l) vigilare sul regolare invio dei verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione da parte del Segretario, ove esista o, in mancanza, provvedervi direttamente.

Il Direttore debitamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione interviene di norma personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può tuttavia, farsi rappresentare da un dirigente o da un impiegato dell'Azienda previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'art. 420 del codice di procedura civile.

Il Direttore assume di norma le funzioni di Ingegnere capo per tutte le opere eseguite dall'Azienda, nonché espleta i cottimi autorizzati dal Consiglio di Amministrazione ed approva i progetti nei limiti consentiti dalla Legge Regionale n. 21/85.

Art. 22

Tre mesi prima della scadenza del triennio il Consiglio di Amministrazione deve deliberare circa la cessazione o la conferma del Direttore Generale.

La deliberazione deve essere congruamente motivata ed immediatamente comunicata al Direttore.

Art. 23

Nei casi di vacanza temporanea del posto di Direttore, o di sua assenza prolungata, il Consiglio di Amministrazione deve affidarne temporaneamente le funzioni ad altro Dirigente dell'Azienda ovvero ad un Funzionario di primo livello, purché in via del tutto eccezionale e per periodi di tempo non superiori ai trenta giorni nel corso dello stesso anno solare. Quando ciò non sia possibile, il Consiglio può nominare persona esterna in possesso dei necessari requisiti professionali mediante contratto a tempo determinato ovvero al Segretario Generale del Comune di Messina

Allo stesso modo, il Consiglio Amministrazione può affidare temporaneamente le funzioni dirigenziali facenti capo a figure professionali previste in organico, ma temporaneamente vacanti.

Art. 24

Il licenziamento del Direttore, nel corso del triennio, non può avere luogo se non per giusta causa o, comunque, la sua funzionalità e efficienza; i motivi del licenziamento dovranno, a cura del Presidente, essere contestati all'interessato per iscritto, con invito a presentare pure per iscritto, ed in congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni le sue difese.

I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'A.T.M.

Art. 25

La struttura organizzativa dirigenziale e le sue variazioni vengono determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del direttore generale.

Tale struttura dell'Azienda deve prevedere le seguenti direzioni:

- a) amministrativa
- b) di esercizio
- c) di manutenzione
- d) di esercizio della tranvia

e le principali mansioni dei Dirigenti ai quali è affidata la responsabilità di tali aree.

La struttura organizzativa dei livelli inferiori a quelli dirigenziali viene stabilita dal direttore generale in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

* Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 29/C del 29/03/2004.

Art. 26

La disciplina generale dello stato giuridico del trattamento economico del personale dell'Azienda, dirigenti compresi, si conforma a quella dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed anche ai contratti aziendali nei casi e nelle materie ammesse.

Art. 27

L'assunzione del personale, compresi i dirigenti, viene effettuato, secondo la disponibilità della P.O. mediante il ricorso al sistema del concorso pubblico per titoli ed esami, secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale.

Per il personale che ricopre fino al parametro 140 del C.C.N.L. di categoria e/o alla qualifica professionale corrispondente è consentita l'assunzione temporanea in tutte le forme previste dalla legislazione vigente;

* Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 29/C del 29/03/2004.

Art. 28

La qualità di dipendente dell'Azienda è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione, impiego o commercio, nonché con ogni incarico retribuito.

TITOLO IV

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 29

La gestione aziendale deve ispirarsi ai criteri dell'efficienza, efficacia e trasparenza, sotto il vincolo dell'economicità.

Art. 30

Il piano-programma di cui all'art. 3 della Legge 23 aprile 1981 n. 153, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda secondo gli indirizzi determinati dall'Ente Locale. Esso contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti:

- le dimensioni territoriali ed i livelli tecnologici economicamente ottimali di ogni servizio;
- i livelli di erogazione dei servizi e gli indici di produttività aziendale raffrontati nel tempo e nello spazio con i dati disponibili di altre aziende del settore;
- il programma pluriennale degli investimenti per l'ammodernamento degli impianti e per lo sviluppo dei servizi;
- le modalità di finanziamento dei programmi di investimenti;
- le previsioni e proposte in ordine alla politica delle tariffe;
- la politica del personale, con particolare riferimento ai modi ed alle forme per ricercare la più ampia e continua partecipazione dei lavoratori alla migliore organizzazione del lavoro ed alla produzione e distribuzione dei servizi;
- le forme del concorso della collettività e delle associazioni imprenditoriali e cooperative alla migliore gestione del pubblico servizio.

Il piano-programma deve essere aggiornato annualmente in sede di aggiornamento del bilancio pluriennale.

Art. 31

Il bilancio pluriennale di previsione di cui all'art. 3 della legge 24.4.1981 n. 153, redatto in coerenza con il piano-programma, ha durata pari a quella del bilancio pluriennale della Regione.

Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti ed indicando le relative modalità di finanziamento.

Il bilancio pluriennale comprende, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti, riferiti al primo esercizio, è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al piano-programma, nonché alle variazioni dei valori monetari,

conseguiti al prevedibile tasso di inflazione, che formano oggetto di apposita distinta evidenziazione.

Art. 32

L'esercizio finanziario della Azienda coincide con l'anno solare.

Entro il 15 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda delibera il bilancio preventivo economico annuale della azienda relativo all'esercizio successivo, redatto in conformità dello schema tipo di bilancio approvato con decreto del Ministero del Tesoro.

Detto bilancio che non potrà chiudersi in deficit, dovrà considerare tra i ricavi, i contributi in conto esercizio spettanti alla Azienda in base alle leggi statali e regionali, ed i corrispettivi a copertura di minori ricavi o di maggiori costi, per i servizi richiesti dal Comune all'Azienda, a condizioni di favore, ovvero dovuti a politiche tariffarie o ad altri provvedimenti disposti dal Comune per ragioni di carattere sociale.

Al predetto bilancio devono essere allegati:

- 1) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno, e delle modalità della sua copertura;
- 2) il riassunto dei dati del conto consuntivo al 31 dicembre precedente, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;
- 3) la tabella numerica del personale suddivisa per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello d'inquadramento, con le variazioni previste nell'anno;
- 4) il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa;
- 5) la relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo;
- 6) la tabella di raffronto tra i costi affrontati dall'Azienda e quelli standardizzati del servizio, secondo quanto stabilito dalla legge 10 aprile 1981 n. 151.

Art. 33

Entro il 31 marzo, il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, sentito il collegio dei revisori dei conti relativamente alle quote degli ammortamenti e degli accantonamenti, nonché alla valutazione dei ratei e risconti.

Il conto consuntivo si compone del conto economico e dello stato patrimoniale, redatti in conformità della legge e corredati dagli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti.

Le risultanze di ogni voce di ricavo e di costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio preventivo dei due precedenti conti consuntivi.

Nella relazione illustrativa del conto consuntivo, il Direttore dovrà fra l'altro indicare:

- a) i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale;
- b) i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per le indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi;
- c) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione;
- d) un raffronto dei costi e dei ricavi di ciascun esercizio con i dati medi nazionali ed indici di carattere tecnico, economico e finanziario comparabili con quelle elaborati annualmente anche dalla Confederazione Italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL) ai fini di un giudizio in termini di economicità ed efficienza dei servizi gestiti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 30 aprile il conto e lo trasmette entro i cinque giorni successivi al collegio dei revisori per la relazione che deve essere presentata al Consiglio Comunale.

Art. 34

L'utile di esercizio deve essere destinato nell'ordine:

- 1) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;
- 2) all'incremento del fondo rinnovo impianti;
- 3) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nella entità prevista dal piano-programma.

L'eccedenza è versata al Comune entro il 30 luglio.

Nel caso di perdita d'esercizio il Consiglio di Amministrazione deve analizzare, in apposito documento, le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

Art. 35

Il capitale di dotazione dell'Azienda è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, assegnati dal Comune all'atto dell'istituzione dell'Azienda o successivamente.

Salve le eccezioni previste dalla Legge, l'azienda è tenuta a corrispondere al Comune un interesse pari a quello da questo sostenuto per la contrazione dei mutui necessari per il conferimento del capitale di dotazione, limitatamente alla durata dei mutui contratti.

Per i beni conferiti in natura il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la relativa valutazione.

Sui saldi dei rapporti di dare e di avere relativi a rapporti finanziari tra Azienda e Comune vengono calcolati gli interessi nella misura corrispondente a quella applicata dalla Cassa Depositi e Prestiti per operazioni similari.

Art. 36

Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano-programma, l'Azienda Trasporti di Messina provvede nell'ordine:

- a) con i fondi all'uopo accantonati;
- b) con l'utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento;
- c) con i contributi in conto capitale dello Stato, delle Regioni e altri Enti pubblici;
- d) con prestiti anche obbligazionari;
- e) con l'incremento del fondo di dotazione conferito dal Comune.

L'Azienda può utilizzare aperture in conto corrente bancario per esigenze di cassa, nei limiti di legge. Può, altresì, ricorrere ad anticipazioni su mutui concessi nonché su crediti certi verso enti del settore pubblico.

Art. 37

L'Azienda, nell'ambito delle capacità ad essa riconosciute dall'art. 2, terzo comma, del T.U. approvato con R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, contrae, in attuazione del piano-programma e del bilancio pluriennale, prestiti alle seguenti condizioni:

- 1) che abbiano per scopo di provvedere alla costruzione di nuovi impianti o all'ampliamento, miglioramento, ammodernamento di attrezzature e di impianti esistenti;
- 2) che le rate di ammortamento, sommate a quelle relative ai prestiti precedentemente contratti, non raggiungono complessivamente una somma annuale superiore al terzo delle entrate ordinarie accertate in base al rendiconto dell'anno precedente, approvato dal Consiglio Comunale.

A garanzia dell'ammortamento dei prestiti, l'Azienda Servizi può rilasciare a favore dei mutuanti garanzie reali sul patrimonio oppure delegazioni sulle proprie entrate nel limite stabilito nel punto 2) del primo comma del presente articolo.

Le delegazioni sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore e dal Tesoriere o Istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria o di cassa, che è tenuto ad accettarle.

L'Azienda può altresì emettere, subordinatamente alle prescritte autorizzazioni dell'autorità governativa, obbligazioni - con garanzia reale sul patrimonio disponibile o con fideiussione del Comune o di istituti di credito, singoli o consorziati, o di compagnie di assicurazione autorizzate, nei confronti dei quali l'Azienda può rilasciare delegazioni sulle proprie entrate, come previsto al n. 2) del primo comma del presente articolo.

Le quote di ammortamento dei prestiti obbligazionari concorrono alla determinazione del limite di cui al n. 2 del primo comma del presente articolo anche nell'ipotesi in cui non vengano rilasciate delegazioni sulle entrate.

Art. 38

Quando ricorrono le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 8 del T.U. approvato con R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 il servizio di tesoreria o di cassa dell'Azienda è affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un istituto di credito di cui all'art. 25 del R.D. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni, in base ad apposita convenzione ed a seguito di pubblico incanto, licitazione o trattativa privata.

Fermo restando, per quanto riguarda i pagamenti, l'unicità del rapporto con il Tesoriere o Cassiere, l'Azienda può avvalersi per l'esazione dei proventi anche dei servizi di conto corrente postale o di altri istituti bancari diversi da quello cui è affidato il servizio di tesoreria o di cassa, senza l'obbligo di far affluire periodicamente sul conto di quest'ultimo le entrate riscosse.

Art. 39

Presso l'Azienda può essere istituito un servizio di cassa interno per i servizi di esazione e per il pagamento delle minute spese economali.

La dotazione del cassiere interno, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Le operazioni di cassa effettuate dal cassiere interno sono annotate in un apposito registro numerato e vidimato dal Direttore.

Art. 40

L'Azienda tiene i seguenti libri obbligatori:

- 1) il libro giornale;
- 2) il libro degli inventari;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dei revisori dei conti;
- 5) il libro delle obbligazioni, ove ammesse, nel quale devono indicarsi l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome ed il nome dei titolari delle obbligazioni nominative ed i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi;
- 6) il libro delle deliberazioni presidenziali.

Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano previste dalla Legge o richieste dalla natura o dalle dimensioni della Azienda.

L'Azienda deve tenere i libri obbligatori di cui all'art. 50 del D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902, dimodochè siano agevolmente consentiti i controlli di cui all'art. 51 del medesimo D.P.R.

Per la tenuta dei predetti libri e scritture contabili valgono le norme di cui agli art. 2214 e segg. del C.C. in quanto applicabili.

TITOLO V

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 41

Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico finanziaria è affidata ad un Collegio di revisori contabili prescelti tra coloro che risultino iscritti composto da tre membri nominati dal Sindaco prescelto tra coloro che risultino iscritti all'Albo di cui al D.Lgt.vo 27 gennaio 1992 n. 88.

Il Collegio resta in carica fino al 30 giugno del quarto anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla ricostituzione del collegio stesso.

Non possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati decadono i consiglieri comunali, i parenti e gli affini degli Amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati all'Azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili stipendiati o salariati di imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'Azienda od in industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'Azienda e coloro che hanno liti pendenti con l'Azienda.

Al Presidente ed ai membri del Consiglio dei revisori è corrisposta una adeguata indennità il cui ammontare è deliberato dal Consiglio Comunale, tenuto conto delle dimensioni della Azienda e delle tariffe professionali vigenti e delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 42

Il Collegio dei Revisori nella relazione che è tenuto a redigere in sede di esame del rendiconto, deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili nonché la conformità delle valutazioni di bilancio, ed in particolare degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei ratei e risconti, ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2424 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

Il Collegio dei revisori, deve, inoltre, riscontrare almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dall'Azienda in pegno, cauzione o custodia.

Il Collegio dei revisori dei conti deve presentare al Consiglio Comunale ogni anno una relazione sull'andamento della gestione aziendale contenente rilievi e valutazioni sulla efficienza, efficacia ed economicità dei diversi servizi aziendali.

Alla fine del quadriennio il Collegio dei revisori deve presentare al Consiglio Comunale una relazione in cui, oltre agli elementi di cui alle relazioni annuali, devono essere riportati gli indicatori di efficienza e di

produttività dei servizi che devono essere comparati con quelli medi nazionali. La relazione può contenere proposte per il miglioramento dei servizi.

I Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.

Il Collegio dei Revisori può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni aziendali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato al punto 4 dell'art. 40.

Art. 43

Il Collegio dei revisori deve riunirsi almeno una volta al mese.

Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a tre riunioni del collegio, decade dall'ufficio. Decade altresì, nel caso in cui l'assenza, ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio.

È altresì causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal ruolo o albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e dei commercialisti, la mancata redazione della relazione del conto consuntivo dell'Azienda e la perdita di requisiti previsti dal D.Lgt n. 88/92.

La decadenza è dichiarata d'ufficio dal Sindaco.

In caso di decesso, rinuncia, decadenza o revoca di un revisore, il Sindaco deve provvedere alla sostituzione entro quindici giorni dal verificarsi della vacanza con le modalità di cui all'art. 41. Il nuovo revisore resta in carica fino alla conclusione del mandato quadriennale del collegio.

Delle riunioni del Collegio viene redatto processo verbale, che viene trascritto nel libro indicato nel n. 4 dell'art. 40 e sottoscritto dagli intervenuti.

Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa nel termine di tre giorni al Sindaco, al Presidente della Commissione Amministratrice ed al Direttore dell'Azienda.

Le deliberazioni del collegio dei revisori sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il revisore dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 44

“Cassato”.

Art. 45

Il Consiglio di Amministrazione, il Direttore dell'Azienda ed il Collegio dei revisori devono fornire all'Amministrazione comunale, anche tutti i dati e le notizie richieste dalla Corte dei Conti.

Art. 46

In occasione delle deliberazioni relative a variazioni peggiorative del risultato economico, il Consiglio d'Amministrazione, oltre ad illustrare adeguatamente le cause di detto peggioramento, deve indicare le misure gestionali già adottate per ristabilire il risultato economico previsto.

Art. 47

Per gli appalti di opere pubbliche e per le forniture di beni e servizi si applicano le norme vigenti in materia nella Regione Siciliana.

I contratti da stipularsi in forma pubblica sono ricevuti dal Segretario Generale del Comune, in conformità alle disposizioni in vigore per i contratti dei Comuni.

Il Sig. Segretario Generale del Comune terrà un repertorio particolare per i contratti dell'Azienda.

Gli onorari e le competenze previste dalla legge notarile , saranno pagati dai terzi per intero, ma il Segretario Generale del Comune li percepirà ridotti alla metà e ne verserà l'altra metà all'Azienda.

Art. 48

Le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni ed i servizi in genere cui l'Azienda deve ricorrere, per il perseguimento dei fini istituzionali, sono disciplinati rispettando il programma di investimenti approvato dal Consiglio di Amministrazione dall'apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 49

Per l'esecuzione delle spese in economia il Consiglio di Amministrazione può autorizzare l'accreditamento di fondi a favore del Direttore, stabilendo le cautele che reputerà necessarie a garanzia degli interessi dell'azienda.

Il Direttore dispone delle somme accreditate mediante assegni emessi a favore proprio o di terzi, in conformità a quanto previsto dal regolamento di economato.

Nel termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente il Direttore presenta al Consiglio il conto delle spese erogate, insieme ai documenti di spesa.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Scioglimento e liquidazione dell'A.T.M.

Art. 50

Il Consiglio Comunale, quando ne ravvisasse la necessità, provvede alla soppressione dell'Azienda la cui deliberazione viene assunta con maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Quando il Consiglio Comunale delibera la soppressione dell'Azienda, la liquidazione è affidata ad una commissione composta da tre membri nominati dal Sindaco e compiuta entro il termine fissato dal Consiglio, salvo le proroghe eventualmente necessarie, che devono pure essere stabilite dal consiglio stesso.

La Commissione cura la gestione ordinaria dell'azienda senza intraprendere alcuna nuova operazione; procede sollecitamente alla definizione degli affari pendenti e alla riscossione dei crediti liquidi; compie gli atti conservativi necessari e procede all'alienazione dei beni soggetti a facile deperimento.

Forma lo stato attivo e passivo dell'Azienda e un progetto generale di liquidazione che sottopone al Consiglio Comunale corredandolo di una relazione esplicativa.

Il Consiglio Comunale con motivata deliberazione, presa con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati, approva, ed occorrendo, modifica il progetto di liquidazione stabilendo quali beni dell'Azienda cessata debbano passare a far parte del patrimonio comunale o debbano essere destinati ad altra azienda, ente, consorzio e quali debbano essere alienati.

La Commissione, nei limiti del piano approvato, ha la facoltà di disporre pagamenti, concludere transazioni, procede ad atti di liquidazione e promuovere giudizi osservando le norme previste dal presente statuto.

Le variazioni al piano di liquidazione devono venire approvate secondo le norme stabilite per l'approvazione del piano stesso.

Capo II

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

Art. 51

Ove si accertino gravi irregolarità ovvero insufficienze di gestione, il Sindaco, previa motivazione, deve sciogliere il Consiglio di Amministrazione.

Il Sindaco adotta la relativa determinazione dopo aver sentito il C.d.A., che può dedurre entro il termine perentorio di 15 giorni dall'inoltro della richiesta.

Un terzo dei consiglieri comunali, può presentare al Sindaco motivata proposta di scioglimento del C.d.A.

La proposta è trasmessa dal Sindaco al Consiglio di Amministrazione perché deduca entro il termine perentorio di quindici giorni. Entro i successivi quindici giorni il Sindaco delibera sulla proposta.

Art. 52

Quando lo scioglimento sia disposto d'ufficio dal Sindaco, questi dovrà, in ogni caso, darne preventiva notizia al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al secondo comma del precedente art. 51.

In questo caso, adottato il provvedimento di scioglimento, il Sindaco dovrà informare il Consiglio Comunale sulle ragioni che lo hanno determinato alla decisione.

Art. 53

In occasione delle deliberazioni di cui ai precedenti articoli 51 e 52, potranno essere indicati gli amministratori eventualmente responsabili secondo le disposizioni previste dalla L. 8 giugno 1990, n. 142 e L.r. 11 dicembre 1991, n. 48.

Art. 54

Al Commissario spetta l'indennità di carica nella stessa misura prevista per il Presidente dell'Azienda. L'onere è a carico dell'Azienda, salvo rivalsa contro gli amministratori responsabili.

Art. 55

“Cassato”.

Capo III

Norme Transitorie

Art. 56

Il presente statuto entra in vigore e da questa data sostituisce il regolamento speciale dell'Azienda.

Eventuali revisioni e modifiche dello Statuto vengono adottate dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dal Consiglio Comunale, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 57

I regolamenti previsti dallo Statuto devono essere adottati dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'Azienda stessa.

Art. 58

Gli attuali organi dell'Azienda continuano a svolgere le loro funzioni come organi dell'Azienda istituita con il presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica ed il suo presidente restano in carica sino alla scadenza del mandato del Sindaco che li ha nominati.

La durata dell'incarico di direttore generale, in corso alla data di entrata in vigore del presente statuto, viene adeguata a quella prevista dall'art. 38 dello statuto stesso.

I revisori dei conti che risultino privi dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo di cui al D. Lgt. 27 gennaio 1992 n. 88 sono dichiarati decaduti.

Art. 59

L'Azienda, costituita secondo il presente statuto, subentra in tutti i rapporti di lavoro e contrattuali e in genere di obbligazione o di diritto, nella titolarità delle concessioni, autorizzazioni, licenze e titoli di credito in essere al momento dell'entrata in vigore del medesimo.

Art. 60

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, il Comune provvede a definire i criteri e le modalità dei relativi conferimenti patrimoniali a favore dell'azienda.

Entro la stessa data vengono definiti i rapporti finanziari relativi al capitale di dotazione.